

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

*Servizio 9 "II.PP.A.B."*Prot. n. **21769 del**  
Data **25/05/2023**  
Rif.:**OGGETTO:** Nota-circolare prot. n. 13713 del 05.04.2023 - Applicabilità alle IPAB dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa ex art. 15 del D.L. 06/07/2011, n. 98 - **CHIARIMENTI**TRASMESSA A MEZZO PECA Tutte le II.PP.A.B. della Regione Siciliana  
LORO SEDI

e p.c. All' On. Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
[assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it)  
[gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it)  
[segreteria tecnica.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:segreteria tecnica.famiglia@regione.sicilia.it)

All' Ufficio di Gabinetto dell'Assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  
[assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it)  
[gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:gabinetto.famiglia@regione.sicilia.it)  
[segreteria tecnica.famiglia@regione.sicilia.it](mailto:segreteria tecnica.famiglia@regione.sicilia.it)

Con nota-circolare prot. n. 13713 del 05.04.2023, dopo aver fatto presente che il comma 5-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) ha esteso l'istituto concorsuale della *liquidazione coatta amministrativa* anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome, questo ufficio ha invitato i commissari straordinari nominati presso le II.PP.A.B. del territorio della Regione Siciliana a voler presentare all'Assessore e al Dipartimento una dettagliata relazione illustrativa della situazione dell'IPAB e rappresentativa dello stato di crisi irreversibile in cui versa l'ente, onde valutare, di concerto con l'Amministrazione Vigilante il ricorrere dei presupposti per la presentazione del ricorso al Tribunale per la dichiarazione (con sentenza) dello stato di insolvenza (art. 297-298 D.lgs. n. 14/2019) e per la successiva apertura della suddetta procedura concorsuale mediante apposita deliberazione della Giunta regionale.

Ciò nella considerazione che, essendo i commissari straordinari espressione dell'organo che ha conferito la nomina, è auspicabile che la determinazione di attivare la procedura riceva la condivisione da parte dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Atteso che sono pervenute dagli enti numerose richieste di chiarimenti, si ravvisa l'esigenza e l'opportunità di fornire le dovute precisazioni e dare ulteriori istruzioni.

- 1) Innanzitutto, **poichè i commissari straordinari sono espressione dell'Amministrazione regionale, gli stessi non devono assumere autonome iniziative in ordine all'attivazione della procedura della "liquidazione coatta amministrativa", limitandosi in questa fase a produrre la richiesta relazione, unitamente alla documentazione integrativa appresso indicata, all'On. Assessore e all'Amministrazione Vigilante.**

Ciò non esclude, tuttavia, che l'accertamento dello stato d'insolvenza o di dissesto dell'ente possa essere dichiarato, indipendentemente dalle determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, con sentenza emessa dal Tribunale competente in relazione al luogo in cui l'IPAB risiede, a seguito, invece, di ricorso presentato da uno o più terzi creditori oppure autonomamente dal Consiglio di Amministrazione in carica dell'ente.

Al di fuori di queste singolari eventualità, ogni determinazione dei commissari straordinari finalizzata all'attivazione della procedura concorsuale deve essere valutata, concertata e condivisa con l'On. Assessore e con l'Amministrazione Vigilante.

Difatti, anche se non affermato in modo esplicito dal legislatore, alle II.PP.A.B. potrebbero risultare applicabili mediante interpretazione estensiva, anche altri istituti compatibili di tipo pre-concorsuale, come la "*composizione della crisi da sovraindebitamento*", oppure rientranti nell'ambito delle procedure concorsuali, come il "*concordato preventivo*" (art. 296 D.lgs. n. 14/2019), in relazione ai quali è imprescindibile anche una preventiva valutazione dell'organo politico sull'eventuale ricorso a detti strumenti su iniziativa dei commissari straordinari.

Inoltre, in relazione al livello della situazione debitoria, se assorbibile da altre IPAB, previa valutazione concertata con l'organo politico, potrebbe preliminarmente essere esperito un tentativo di fusione con altri enti ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22.

**Il riscontro alla nota-circolare prot. n. 13713 del 05.04.2023, dovrà essere fornito comunque, parimenti se negativo, anche dalle altre IPAB che, ad avviso dell'organo di vertice, non versano in uno stato di crisi irreversibile.**

Si precisa che la relazione richiesta con la nota-circolare prot. n. 13713 del 05.04.2023, deve essere fornita in modo dettagliato, ricostruendo temporalmente tutte le vicende che hanno determinato lo stato di crisi dell'ente ed il suo aggravamento.

**Per la valutazione dell'entità della gravità della situazione debitoria da parte dell'On. Assessore e dell'Amministrazione vigilante, unitamente alla relazione, i rappresentanti legali di tutte le IPAB dovranno produrre l'elenco completo delle procedure giudiziali attivate dai terzi creditori, degli atti di precetto, dei pignoramenti e delle procedure esecutive pendenti ad oggi.**

**Altresì, dovrà essere fornito l'elenco completo dei provvedimenti di assegnazione notificati ai terzi pignoranti a valere sui crediti vantati dalle IPAB pignorate verso la Regione ed, in particolare, verso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.** Ciò al fine di consentire all'Amministrazione regionale terza pignorata la verifica dell'eventuale sussistenza di difetti di notifica.

Inoltre, nella relazione richiesta con la nota-circolare prot. n. 13713 del 05.04.2023, i commissari delle IPAB in stato di crisi dovranno riferire sulla sorveglianza effettuata dall'organo di controllo interno (revisore unico o collegio dei revisori) durante il periodo di aggravamento della situazione finanziaria, specificando se nelle relazioni periodiche siano state fatte osservazioni in merito.

Altresì, dovranno segnalare gli eventuali periodi durante i quali l'organo di controllo interno è risultato mancante per l'omessa attivazione delle procedure di ricostituzione.

Analogha segnalazione dovrà essere inserita nella relazione qualora, durante il periodo di aggravamento della crisi, l'ente non abbia provveduto alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza previsto dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013 o non abbia ottemperato alle altre disposizioni obbligatorie in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per gli enti che non vi abbiano ancora provveduto (ancorché inattivi e affetti da uno stato di crisi irreversibile) si sollecita, da parte dei commissari straordinari, la produzione e trasmissione delle schede richieste con la nota prot. n. 4630 del 06/02/2023 ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. 13 luglio 2021 n. 16 per il monitoraggio dei cespiti patrimoniali di proprietà delle IPAB siciliane.

2) L'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana, prima con il parere n. 14387\_69.11.2022 del 07 luglio 2022, e più recentemente con il parere n. 6089-20.11.23 del 22 marzo 2023, ha affermato e poi ribadito che ai sensi del novello comma 5 bis dell'articolo 15 del D.L. n. 98/2011, adesso risulta applicabile alle II.PP.A.B. del territorio della Regione Siciliana l'istituto della "*liquidazione coatta amministrativa*" per cui ha conseguentemente riconosciuto che il vuoto normativo determinato dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 34, comma 2, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22 ("*estinzione*" delle IPAB) intervenuta con la sentenza n. 135/2020 della Corte Costituzionale, risulta in tal modo essere stato colmato dal legislatore statale.

Ciò non implica, però, che ricorrendo i presupposti per l'applicazione della procedura concorsuale alle II.PP.A.B. siano alle stesse applicabili altre norme della L.R. n. 22/1986 connesse alla procedura di estinzione ma non intaccate dalla sentenza di incostituzionalità.

Pertanto, rispondendo ad un singolare quesito, in se l'attivazione della procedura concorsuale non richiede il rilascio di uno specifico parere da parte dell'ente locale (anche se non vincolante) che, tuttavia, può intervenire in via consultiva in una fase precedente qualora venga esperito un tentativo di fusione ai sensi dell'art. 34, comma 1, della L.R. 9 maggio 1986, n. 22.

3) Per quanto concerne, invece, l'aspetto afferente al personale, sono allo studio possibili soluzioni percorribili finalizzate alla tutela dei posti di lavoro nell'ambito della normativa vigente e nel rispetto dell'interesse primario della salvaguardia dei diritti dei dipendenti.

\*\*\*\*\*

4) Infine, a seguito di richieste di chiarimenti palesate da alcuni commissari circa le fasi preliminari e prodromiche alla procedura concorsuale e quelle propriamente tipiche della "*liquidazione coatta amministrativa*" si ritiene opportuno fornire sul punto i seguenti chiarimenti e precisazioni.

#### FASI PRELIMINARI E PRODROMICHE

- a) Presentazione all'On. Assessore e all'Amministrazione vigilante una **dettagliata relazione** illustrativa della situazione dell'ente e rappresentativa dello stato di crisi irreversibile in cui versa l'ente;
- b) Condivisione da parte dell'On. Assessore sulla inevitabilità dell'attivazione della "*liquidazione coatta amministrativa*";
- c) Presa d'atto, con **apposita deliberazione** del commissario straordinario, da trasmettere all'On. Assessore e all'Amministrazione vigilante, dello stato di crisi irreversibile dell'IPAB, e della sussistenza dei presupposti per l'attivazione della "*liquidazione coatta amministrativa*";
- d) Deliberazione del commissario straordinario per il **ricorso al Tribunale** (se non sia stato già fatto da altri soggetti terzi creditori o dal CDA in carica) per la richiesta della dichiarazione con sentenza dello stato d'insolvenza;
- e) In caso di inerzia dell'organo di vertice (sia ordinario che straordinario), provvedimento dell'Amministrazione vigilante nell'**esercizio dei poteri sostitutivi** per la richiesta della dichiarazione con sentenza dello stato d'insolvenza;

#### FASI DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

- f) **Sentenza del Tribunale** contenente la dichiarazione dello stato d'insolvenza;
- g) **Attività istruttoria dell'Amministrazione Vigilante** per la disposizione con deliberazione della Giunta regionale della "*liquidazione coatta amministrativa*";
- h) **Deliberazione della Giunta regionale** contenente la disposizione della "*liquidazione coatta amministrativa*" e la **nomina di un commissario liquidatore**.

#### FASI INTRINSECHE DELLA PROCEDURA

Sono disciplinate dal "*codice della crisi*" (D.lgs. n. 14/2019).

\*\*\*\*\*

Si raccomanda ai commissari delle IPAB in sofferenza o in stato conclamato di crisi irreversibile il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella presente nota-circolare.

I riscontri dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo PEC entro il termine di 15 giorni dalla data della presente.

L'Amministrazione si riserva di fornire ulteriori specifiche precisazioni qualora ciò si renda necessario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 9  
*Bernardo Santomauro*

IL DIRIGENTE GENERALE  
*Maria Letizia Di Liberti*